

Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(ai sensi dell'art.93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e ss.mm. ed ii. così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11/08/2014, n.114)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE . 13 DEL 27/01/2016

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7 bis-ter-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni – di seguito denominato Codice degli Appalti e si applica nei casi di redazione, in tutto o in parte, di progetti di opere o di lavori a cura del personale dipendente:

“7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. “

2. L'art.90 comma 1 del Codice degli Appalti stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici possono essere espletate anche dal personale dipendente dell'Ufficio Tecnico;

3. Il comma 3 del medesimo indica quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai dipendenti che partecipano alla progettazione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego;

4. L'art.93 comma 7-bis del Codice degli Appalti stabilisce che le amministrazioni pubbliche destinino ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

5. L'attribuzione dell'incentivo, calcolato applicando le percentuali e le parzializzazioni stabilite con il presente regolamento, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione

1. Gli incentivi sono ripartiti, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro, e per le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice degli Appalti, ad eccezione della lettera e). Restano escluse le attività di manutenzione.
2. Nel piano esecutivo di gestione del settore lavori pubblici sono individuati i progetti delle opere e dei lavori da redigere internamente conformemente a quanto previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
3. Il Segretario Comunale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 3 - Costituzione ed accantonamento dell'incentivo

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice degli Appalti sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie calcolate per ciascuna opera o lavoro, in percentuale sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA (importo dei lavori + oneri della sicurezza), secondo la seguente modulazione:
 - 2% per opere o lavori fino a €500.000,00;
 - 1,5% per opere o lavori di importo superiore a €500.000,00 fino a €1.000.000,00;
 - 1,0% per opere o lavori di importo superiore a €1.000.000,00;
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, in tutto o in parte e per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini su indicazione del responsabile dell'Area Tecnica.
4. L'incentivo è proporzionalmente aumentato ed accantonato nel caso di perizie di variante o suppletive richieste dall'Amministrazione e non causate da errori od omissioni di progettazione.

Art. 4 - Individuazione dei soggetti partecipanti agli incentivi

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento o RUP così come definito nel Codice degli Appalti;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 4, ovvero art. 253, comma 16, del Codice degli Appalti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori, sia tecnici che amministrativi, che pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione e controllo dei tecnici progettisti, elaborati facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento o più in generale, alla definizione dell'opera.

2. Il personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro senza per questo esigere contribuzioni aggiuntive quali lo straordinario oppure il recupero del tempo impiegato.

3. Gli incentivi in oggetto spettano esclusivamente al personale che abbia effettivamente svolto la relativa attività lavorativa, in proporzione alla quantità e qualità della stessa, con la conseguente esclusione di tutti coloro che, pur avendo adeguate qualifiche, non abbiano, per qualunque motivo, svolto le effettive funzioni con presenza ed opera reali e concrete.

Art. 5 - Ripartizione degli incentivi ed eventuali economie

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento, per la parte riferibile alla progettazione, sono di norma riconosciuti soltanto dopo l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, mentre per la parte esecutiva saranno riconosciuti solo a conclusione e rendicontazione dei lavori, con ciò intendendosi dopo l'approvazione dell'atto di collaudo o del C.R.E. – Certificato di Regolare Esecuzione o altro atto analogo comunque denominato.

2. La percentuale di incentivo, riferita ad ogni fase del procedimento, sarà modulata secondo la seguente ripartizione:

		fase progettuale	fase esecutiva	totale
1	Responsabile del Procedimento - RUP:	10%	10%	20%
2	Progettista che firma il progetto	10%	10%	20%
3	Coordinatore per la sicurezza	3%	7%	10%
4	Direttore dei lavori		35%	35%
5	Collaudatore tecnico -amministrativo			5%
6	Collaboratori			10%

3. Nella determinazione dell'importo di cui ai punti 1 e 2 della precedente tabella si tenga conto che:

- a) la progettazione preliminare vale il 20% dell'impegno complessivo della progettazione;
- b) la progettazione definitiva vale il 40% dell'impegno complessivo della progettazione;
- c) la progettazione esecutiva vale il 40% dell'impegno complessivo della progettazione;

4. È consentito il cumulo di più incentivi fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo.

6. Qualora, per scelta dell'Amministrazione Comunale, un'opera già parzialmente/totalmente progettata fosse successivamente stralciata dalla programmazione comunale, si provvederà comunque alla ripartizione dell'incentivo fino ad allora maturato secondo la tabella precedente.

Art. 6 – Ripartizione degli incentivi

1. Al fine di procedere ad una puntuale ripartizione degli incentivi secondo quanto previsto dal presente Regolamento, il Responsabile dell'Area tecnica provvederà a trasmettere al Segretario comunale entro i mesi di gennaio e luglio:
 - elencazione delle opere o dei lavori appaltati nel semestre decorso;
 - relazione degli incarichi espletati e conclusi nel corso del semestre precedente, ivi comprese le proposte di riparto degli incentivi tra i partecipanti;
2. I partecipanti alle attività qui regolamentate che a seguito di verifica non avessero svolto i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza, ferma restando ogni ulteriore responsabilità, resterebbero esclusi (parzialmente/totalmente) dalla ripartizione dell'incentivo. Nella dovuta diligenza rientra anche il rispetto dei tempi programmati, ad esclusione dei casi in cui fosse accertato che il mancato rispetto di tali tempi derivi da cause estranee alla volontà dell'interessato.
3. La ripartizione degli incentivi sarà determinata con apposito provvedimento del Segretario comunale.
4. L'importo previsto per gli incentivi sarà computato tra le somme a disposizione previste dal quadro economico del relativo progetto.

Art. 7– Efficacia e decorrenza

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività (anche parziali) avviate dopo il 24/06/2014 (data di pubblicazione del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11/08/2014, n.114);
2. Il presente regolamento, con le modificazioni ed integrazioni ivi apportate, sostituisce qualunque altro precedentemente in vigore.